



# APPROFONDIMENTO 1

## Le fonti del diritto





## Il caso pratico

### L'analogia e le norme in materia di condominio

Antonio e Giovanni occupano i due appartamenti posti al primo piano di un edificio privo di ascensore. In seguito alle insistenze dei condomini proprietari degli appartamenti siti ai piani più alti e dopo molte discussioni in varie riunioni di condominio Antonio e Giovanni, anche se non hanno interesse, acconsentono alla installazione dell'ascensore a spese degli altri condomini.

I condomini però non stabiliscono nulla relativamente alle successive spese di manutenzione.

Dopo un po' di tempo dall'inizio dell'uso dell'ascensore Antonio e Giovanni si vedono addebitare nelle spese condominiali anche le spese di manutenzione dell'ascensore; protestano perciò con l'amministratore di condominio sostenendo che poiché non utilizzano l'ascensore non hanno l'obbligo di partecipare alle spese. L'amministratore però insiste e quindi Antonio e Giovanni si rivolgono ad un avvocato.

Cosa risponderà l'avvocato? Dovranno pagare? E nel caso, in che misura?

### Guida alla soluzione

- Lettura degli artt. 1123 e 1124 c.c.
- Verifica dei presupposti per l'applicazione in via analogica della disciplina prevista dall'art. 1124 in materia di manutenzione delle scale.
- Lettura delle seguenti massime:

In tema di condominio d'edifici, la regola posta dall'art. 1124 cod. civ. relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione e di ricostruzione delle scale (per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzione di piano, per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo) in mancanza di diverso accordo, è **applicabile per analogia, ricorrendo l'identica «ratio»**, alle spese relative alla conservazione e alla manutenzione dell'ascensore già esistente (su cui incide il logorio dell'impianto, proporzionale all'altezza dei piani). Pertanto anche nel caso in cui l'ascensore sia stato installato successivamente alla costruzione dell'edificio, ma con il consenso di tutti i condomini, l'impianto è di proprietà comune — secondo la presunzione di cui all'art. 1117, n. 3, cod. civ., in mancanza di titolo contrario — fra tutti i condomini in proporzione al valore del piano o porzione di piano di proprietà esclusiva (art. 1118 cod. civ.) e la ripartizione delle spese relative all'ascensore è regolata dai criteri stabiliti dall'art. 1124 cod. civ. e dall'art. 1123 cod. civ. che costituisce una specifica applicazione mentre se il contributo finanziario apportato dai condomini nella costruzione dell'impianto è d'entità maggiore rispetto alla quota di comproprietà, può dare luogo soltanto ad un diritto di credito del singolo condomino verso il condominio (Cassazione, 17 febbraio 2005, n. 3264).

In tema di condominio di edifici la regola posta dall'art. 1124 cod. civ. relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione delle scale (per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzione di piano, per l'altra metà in misura proporzionale alla altezza di ciascun piano dal suolo) è **applicabile per analogia ricorrendo l'identica «ratio», alle spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente**. Nell'ipotesi, invece, d'installazione *ex novo* dell'impianto dell'ascensore, trova applicazione la disciplina dell'art. 1123 cod. civ. relativa alla ripartizione delle spese per le innovazioni deliberate dalla maggioranza (proporzionalità al valore della proprietà di ciascun condomino) (Cassazione, 25 marzo 2004, n. 5975).



### 1 La norma men che perfetta è:

- a) quella per cui non è prevista sanzione in caso di inosservanza
- b) quella per cui è prevista una sanzione non adeguata
- c) quella che prevede principi generali
- d) quella in fase di approvazione

### 2 Le norme speciali sono quelle che:

- a) si applicano solo ad alcuni soggetti
- b) non sono munite di sanzione
- c) prevedono una disciplina in contrasto con il diritto comune
- d) regolano il rapporto in mancanza di una diversa volontà delle parti

### 3 Sono le norme che disciplinano un rapporto lasciando libere le parti di regolarlo diversamente:

- a) norme cogenti
- b) norme suppletive
- c) norme precettive
- d) norme dispositive

### 4 Giuseppe presta a Luigi a titolo di mutuo la somma di 20.000 euro stabilendo che deve essere restituita entro un anno; nulla decidono, invece, relativamente agli interessi. In base all'art. 1815:

- a) Giuseppe non ha diritto agli interessi trattandosi di una norma suppletiva
- b) Giuseppe deve gli interessi trattandosi di una norma dispositiva
- c) Giuseppe ha diritto agli interessi trattandosi di una norma imperativa
- d) Giuseppe non ha diritto agli interessi ma può pretendere la restituzione della somma prima del termine di un anno

### 5 Le norme suppletive sono quelle che:

- a) disciplinano un rapporto in mancanza di una disciplina espressa dalla volontà delle parti
- b) disciplinano un rapporto lasciando le parti libere di regolarlo diversamente
- c) disciplinano un rapporto prescindendo dalla volontà delle parti
- d) disciplinano determinate materie anche contro una diversa volontà delle parti

### 6 Nel caso in cui per disciplinare un caso concreto non previsto da alcuna norma si fa ricorso alla disciplina prevista per un caso simile si ha:

- a) interpretazione estensiva
- b) analogia legis
- c) interpretazione restrittiva
- d) analogia iuris



**7** La interpretazione della norma definita «dottrinale» è quella:

- a) compiuta dallo stesso legislatore per chiarire il significato di norme preesistenti
- b) compiuta dal giudice nell'esercizio del potere giurisdizionale
- c) compiuta dai comuni cittadini
- d) compiuta dagli studiosi delle discipline giuridiche

**8** L'interpretazione consistente nella ricerca del significato della norma attraverso la considerazione degli scopi perseguiti dal legislatore si definisce:

- a) autentica
- b) letterale
- c) logica
- d) dichiarativa

**9** Anna diventa proprietaria di un appartamento lasciatogli alla sua morte dall'anziana nonna. Dopo un anno dal suo trasferimento nell'appartamento il Comune reclama il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti più una maggiorazione per il mancato pagamento:

- a) Anna può rifiutarsi di pagare sostenendo di non essere a conoscenza dell'esistenza di questa tassa
- b) Anna può rifiutarsi di pagare perché ha ricevuto in successione l'appartamento
- c) Anna deve pagare perché la legge non ammette ignoranza
- d) Anna deve pagare solo se la nonna le ha lasciato il denaro necessario

**10** La perdita di efficacia relativa solo ad alcuni articoli di una legge si definisce:

- a) deroga
- b) abrogazione parziale
- c) interpretazione restrittiva
- d) abrogazione totale

**11** La norma giuridica normalmente entra in vigore:

- a) dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
- b) dopo 15 giorni dalla sua approvazione
- c) dopo 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
- d) al termine del periodo indicato nella norma stessa

**12** È una fonte diretta:

- a) la giurisprudenza
- b) la dottrina
- c) l'equità
- d) la legge

**13** Le fonti di produzione sono:

- a) tutti gli atti e i fatti che determinano la nascita, la modificazione o la estinzione delle norme giuridiche
- b) tutti i documenti che consentono ai cittadini di conoscere le norme giuridiche emanate dallo Stato
- c) gli atti normativi emanati nei modi e nelle forme previste dalla Costituzione
- d) le regole di comportamento osservate nella convinzione della loro obbligatorietà



**14** I decreti legge perdono efficacia se non sono convertiti entro:

- a) 30 giorni
- b) 90 giorni
- c) 60 giorni
- d) 120 giorni

**15** Le leggi regionali possono disciplinare:

- a) tutte le materie anche se con efficacia limitata al territorio
- b) le materie non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato dall'art.117 Cost.
- c) le materie indicate dall'art.117 Cost.
- d) le materie indicate dalle leggi regionali

**16** Con il termine «usi» si fa riferimento:

- a) alle regole di comportamento osservate spontaneamente e in modo costante e uniforme nel tempo
- b) alle regole di comportamento relative a materie non regolate né da leggi né da regolamenti
- c) alle regole di comportamento che trovano applicazione solo in alcune zone
- d) alle regole di comportamento relative ad alcuni rapporti

**17** È l'atto con cui il Parlamento fissa i principi e i criteri che il Governo deve seguire nell'emanazione di norme:

- a) legge delegata
- b) decreto legislativo
- c) legge delega
- d) decreto legge

**18** Se Antonio, cittadino italiano, è proprietario di un appartamento sito in Francia, il suo diritto di proprietà è regolato:

- a) dalla legge italiana poiché Antonio è italiano
- b) dalla legge scelta da Antonio
- c) dalla legge francese poiché il bene si trova in Francia
- d) sia dalla legge italiana che da quella francese

**19** Il diritto oggettivo si divide in due grandi settori:

- a) il diritto civile e il diritto penale
- b) il diritto commerciale e il diritto pubblico
- c) il diritto privato e il diritto penale
- d) il diritto privato e il diritto pubblico

**20** Non rientrano tra gli atti giuridici vincolanti emanati dall'Unione europea:

- a) direttive
- b) raccomandazioni
- c) regolamenti
- d) decisioni



## Rapporti tra le fonti del diritto

La *pluralità di fonti* esistenti negli ordinamenti giuridici più progrediti presuppone delle regole che disciplinino le relazioni fra esse, per evitare che si intralcino a vicenda.

I *rapporti tra le fonti* possono regolarsi secondo tre criteri:

- a) **cronologico**, che si applica quando due norme confliggenti sono poste da fonti dello stesso tipo. In tal caso, alla norma precedente viene preferita quella successiva secondo il principio *lex posterior derogat legi priori* (la legge posteriore deroga alla precedente);
- b) **gerarchico**, quando le norme confliggenti provengono da fonti diverse. Nel nostro ordinamento, infatti, le fonti si collocano a livelli diversi, per cui le norme successive poste da fonti di rango inferiore, che siano in contrasto con norme provenienti da fonti di rango superiore, sono **invalidi** e soggette ad **annullamento** (come è previsto per le leggi e gli atti ad esse equiparati dall'art. 136 Cost.)

o a *disapplicazione* (come è tenuto a fare il giudice ordinario con i regolamenti governativi in contrasto con la legge);

- c) **di competenza**, che può presentarsi in due forme diverse:

- può esserci una *separazione di competenza*, fondata sulla diversità di oggetti regolabili o di ambito territoriale, oppure su entrambi gli elementi (un esempio è dato dai *regolamenti parlamentari*, cui la Costituzione riserva in via esclusiva la disciplina dell'organizzazione interna delle Camere);

- in altri casi la Costituzione mostra di *preferire*, per la disciplina di una particolare materia, una fonte piuttosto che un'altra, senza impedire a quest'ultima di regolarla fino a quando la fonte preferita non abbia provveduto ad introdurre la propria disciplina.

Nell'ordinamento italiano la regolamentazione delle fonti è oggetto sia della Costituzione, sia di varie norme contenute in leggi ordinarie, tra cui, in primo luogo, le disposizioni sulla legge in generale (dette anche «disposizioni preliminari al codice civile»). Le fonti dell'ordinamento italiano possono così classificarsi:

1. *fonti di rango costituzionale*

- principi supremi dell'ordinamento costituzionale (non modificabili da leggi di revisione costituzionale);
- Costituzione e convenzioni costituzionali;
- leggi costituzionali e di revisione;

2. *fonti di rango primario e subprimario*

- leggi ordinarie dello Stato;
- *referendum* abrogativo;
- decreti-legge;
- decreti legislativi di attuazione degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale;
- statuti delle Regioni ordinarie;

- leggi regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano (che sono, tuttavia, soggette a norme e principi ricavabili da fonti statali di rango primario: si pensi ai principi contenuti nelle *leggi statali di settore* o alle norme fondamentali di riforma economico-sociale);
- decreti legislativi;
- 3. *fonti di rango secondario*
- regolamenti governativi;
- regolamenti ministeriali e di altre autorità (soggetti ai primi);
- statuti degli enti locali (che operano nell'ambito dei principi fissati dalla legge);
- regolamenti degli enti locali (operanti nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto);
- statuti degli enti minori;
- ordinanze;
- 4. *gli usi normativi*.



a) Rispondi alle seguenti domande:

1 • Cosa stabilisce il criterio cronologico relativo ai rapporti tra le fonti?

.....  
.....  
.....

2 • Cosa accade in caso di contrasto tra norme di diverso rango?

.....  
.....  
.....

3 • Quali sono le fonti di rango costituzionale?

.....  
.....  
.....

4 • Come si collocano i decreti-legge nella gerarchia delle fonti?

.....  
.....  
.....

5 • Fai alcuni esempi di fonti di rango secondario.

.....  
.....  
.....





## Diritto e giustizia

Secondo gli studiosi diritto e giustizia sarebbero concetti perfettamente coincidenti, con l'immediata conseguenza che solo le «*norme giuste*» costituirebbero le norme giuridiche. Un tale assunto potrebbe avere qualche fondamento giustificativo nelle società omogenee per credenze e costumi laddove l'omogeneità di fondo nella valutazione astratta di ciò che è giusto ed ingiusto facilita l'opera di traduzione dei principi di giustizia in «diritto» da parte degli organi legislativi o dei giudici.

Di fatto, nelle società contemporanee manca una tale omogeneità di consensi; poche sono le norme universalmente riconosciute «*giuste*» (non uccidere, non giurare il falso, non ledere gli altri etc.), anche perché ciò che appare giusto o ingiusto varia con il variare dei costumi sociali, delle condizioni di vita politica, culturale, economica etc.

Appare perciò corretto disgiungere i due concetti di giustizia e di diritto, ed introdurre la distinzione fra *diritto naturale* e *diritto positivo*.

**Diritto naturale:** è un insieme di principi derivanti dalla ragione e insiti nella natura umana, talvolta ritenuti idonei a produrre effetti giuridici, a prescindere dalla trasfusione di essi in norme positive.

**Diritto positivo:** è l'insieme delle norme giuridiche vigenti in un certo momento storico dello Stato, a prescindere da qualsiasi valutazione metagiuridica (es.: giusto o ingiusto).

KELSEN, nella sua *Teoria generale del diritto dello Stato*, **distingue i due concetti:**

- il *diritto* è una tecnica specifica di organizzazione sociale che vige (in una data epoca e in una data società) prescindendo da giudizi di valore (se giusto o ingiusto) di cui ciascun diritto positivo è suscettibile;
- la *giustizia* è un modello soggettivo di valori al quale ciascun ordinamento impronta le proprie tecniche legislative, proponendosi — secondo una scala soggettiva di valori — determinati obiettivi da raggiungere.

Le interminabili discussioni filosofiche sulla *natura del diritto* derivano dal presupposto che il diritto tragga la sua validità da un'idea «*a priori*» sul concetto di «giusto».

La scienza del diritto si occupa, invece, dello studio dei «*diritti validi*» vigenti nei singoli Stati. È «*diritto valido*», secondo ROSS, l'insieme astratto di *idee normative, stabilite non per insegnare verità teoretiche, ma per guidare le persone* (giudici e privati) a comportarsi in un certo modo, secondo norme *effettivamente seguite*, in un certo luogo e tempo, perché sentite dalla coscienza sociale come utili e vincolanti.

Le *norme giuridiche*, quindi, altro non sono che delle «*direttive*» di comportamento che funzionano come uno schema di interpretazione: così come solo chi conosce le regole del gioco degli scacchi, può capire le mosse compiute.

Dalla conoscenza delle norme astratte, cioè del «*diritto valido*» in un dato tempo e luogo (*diritto oggettivo*), si può comprendere il «*diritto in azione*»: cioè si possono interpretare gli atti ed i comportamenti sociali che in ossequio a quel diritto si compiono e che sono consentiti ai singoli (*diritto soggettivo*).





## Via le cuffie: «Rispetto la legge» Prima lezione di musica per la ragazza

*La quindicenne ha seguito una parte della lezione di solfeggio senza le cuffie isolanti. Omar ha capito che stava infrangendo le norme ed è tornato sui suoi passi*

**REGGELLO** – La quindicenne ha scoperto la musica. Lunedì mattina, per la prima volta, ha seguito una parte della lezione di solfeggio senza le cuffie isolanti, indossate da oltre un anno in rispetto dei convincimenti religiosi del padre, marocchino di fede islamica, che ritiene la musica immorale. Omar ha capito che stava infrangendo le norme ed è tornato sui suoi passi. «Se la legge italiana obbliga uno studente ad ascoltare musica — ha commentato — allora non posso far altro che rispettare le regole. Sono venuto in Italia per lavorare e condurre una vita più dignitosa; intendo rimanere in questo Paese e, pertanto, rispetterò le normative scolastiche, anche a costo di soffrire».

Omar ha poi spiegato: «Credevo che le lezioni di pratica musicale fossero facoltative, come quelle religiose. Non pensavo fossero obbligatorie, ma adesso che l'ho capito, ritengo opportuno rispettare quello che dice la legge, anche se mi sembra assurdo che non si riescano a trovare soluzioni adeguate per chi ha tradizioni religiose diverse da quelle italiane». E così, la giovane marocchina potrà finalmente apprezzare le melodie di un flauto, l'armonia di un canto o di una lirica. Non più un ascolto peccaminoso, ma un'emozione da vivere. Soprattutto a Reggello, dove l'insegnamento della pratica musicale ha una tradizione storica. Oltre all'ascolto, la ragazza comincerà ad esercitarsi anche con la pra-

tica. Nel risolvere la delicata questione, ha svolto un ruolo decisivo Wilma Natali, la preside della scuola media Massimiliano Guerri di Reggello, dove è iscritta l'alunna marocchina e dove, nei giorni scorsi, ha eseguito accertamenti ispettivi la direzione dell'Istituto scolastico regionale. «È stato un percorso difficile e faticoso — ha detto — ma credo che abbiamo intrapreso la strada migliore, soprattutto per la bambina».

**Il preside ha spiegato come si è arrivati a questa decisione:** «Ho convocato la ragazza e i suoi genitori per una riunione con i professori. Abbiamo discusso pacificamente col padre, portandolo a riflettere sulla questione. Probabilmente non è ancora del tutto convinto della scelta fatta, ma credo proprio che sia quella più giusta». Al termine della lunga riunione, ha aggiunto Natali, «la piccola ha voluto seguire gli ultimi dieci minuti della lezione di musica. È entrata in classe senza indossare le cuffie, rimanendoci fino al suono della campanella». Per la preside «è ancora presto per capire la reazione della ragazza, finora abituata a non ascoltare la musica». Secondo il padre «mia figlia è uscita dalla lezione abbastanza scossa e frastornata». Può essere comprensibile — ha risposto la preside — ma gli insegnanti non l'hanno vista particolarmente provata». E sulla vicenda è nuovamente intervenuta la Lega Nord attraverso il capogruppo provinciale Marco Cordone, secondo il quale «la religione islamica è anticostituzionale».

J. Storni, *Corriere della Sera*, 15 dicembre 2010



## Il senso del laico

*Questo termine non è un sinonimo di ateo o miscredente ma implica rispetto per gli altri e libertà da ogni idolatria*

Quando, all'università, con alcuni amici studiavamo tedesco, lingua allora non molto diffusa, e alcuni compagni che l'ignoravano ci chiedevano di insegnar loro qualche dolce parolina romantica con cui attaccar bottone alle ragazze tedesche che venivano in Italia, noi suggerivamo loro un paio di termini tutt'altro che galanti e piuttosto irriveribili, con le immaginabili conseguenze sui loro approcci. Questa goliardata, stupidotta come tutte le goliardate, conteneva in sé il dramma della Torre di Babele: quando gli uomini parlano senza capirsi e credono di dire una cosa usando una parola che ne indica una opposta, nascono equivoci, talora drammatici sino alla violenza. Nel penoso autogol in cui si è risolta la gazzarra contro l'invito del Papa all'università di Roma, l'elemento più pacchiano è stato, per l'ennesima volta, l'uso scorretto, distorto e capovolto del termine «laico», che può giustificare un ennesimo, nel mio caso ripetitivo, tentativo di chiarirne il significato. Laico non vuol dire affatto, come ignorantemente si ripete, l'opposto di credente (o di cattolico) e non indica, di per sé, né un credente né un ateo né un agnostico. Laicità non è un contenuto filosofico, bensì una forma mentis; è essenzialmente la capacità di distinguere ciò che è dimostrabile razionalmente da ciò che è invece oggetto di fede, a prescindere dall'adesione o meno a tale fede; di distinguere le sfere e gli ambiti delle diverse competenze, in primo luogo quelle della Chiesa e quelle dello Stato. La laicità non si identifica con alcun credo, con alcuna filosofia o ideologia, ma è l'attitudine ad articolare il proprio pensiero (ateo, religioso, idealista, marxista) secondo principi logici che non possono essere condizionati, nella coerenza del loro procedere, da nessuna fede, da nessun pathos del cuore, perché in tal caso si cade in un pasticcio, sempre oscurantista. La cultura — anche cattolica — se è tale è sempre laica, così come la logica — di San Tommaso o di un pensatore ateo — non può non affidarsi a criteri di razionalità e la dimostrazione di un teorema, anche se fatta da un Santo della Chiesa, deve obbedire alle leggi della matematica e non al catechismo.

Una visione religiosa può muovere l'animo a creare una società più giusta, ma il laico sa che essa non

può certo tradursi immediatamente in articoli di legge, come vogliono gli aberranti fondamentalisti di ogni specie. Laico è chi conosce il rapporto ma soprattutto la differenza tra il quinto comandamento, che ingiunge di non ammazzare, e l'articolo del codice penale che punisce l'omicidio. Laico — lo diceva Norberto Bobbio, forse il più grande dei laici italiani — è chi si appassiona ai propri «valori caldi» (amore, amicizia, poesia, fede, generoso progetto politico) ma difende i «valori freddi» (la legge, la democrazia, le regole del gioco politico) che soli permettono a tutti di coltivare i propri valori caldi. Un altro grande laico è stato Arturo Carlo Jemolo, maestro di diritto e libertà, cattolico fervente e religiosissimo, difensore strenuo della distinzione fra Stato e Chiesa e duro avversario dell'inaccettabile finanziamento pubblico alla scuola privata — cattolica, ebraica, islamica o domani magari razzista, se alcuni genitori pretenderanno di educare i loro figli in tale credo delirante.

Laicità significa tolleranza, dubbio rivolto anche alle proprie certezze, capacità di credere fortemente in alcuni valori sapendo che ne esistono altri, pur essi rispettabili; di non confondere il pensiero e l'autentico sentimento con la convinzione fanatica e con le viscerali reazioni emotive; di ridere e sorridere anche di ciò che si ama e si continua ad amare; di essere liberi dall'idolatria e dalla dissacrazione, entrambe servili e coatte. Il fondamentalismo intollerante può essere clericale (come lo è stato tante volte, anche con feroce violenza, nei secoli e continua talora, anche se più blandamente, ad esserlo) o faziosamente laicista, altrettanto antilaico.

I bacchettoni che si scandalizzano dei nudisti sono altrettanto poco laici quanto quei nudisti che, anziché spogliarsi legittimamente per il piacere di prendere il sole, lo fanno con l'enfatica presunzione di battersi contro la repressione, di sentirsi piccoli Galilei davanti all'Inquisizione, mai contenti finché qualche tonto prete non cominci a blaterare contro di loro.

Un laico avrebbe diritto di diffidare formalmente la cagnara svoltasi alla Sapienza dal fregiarsi dell'appellativo «laico». È lecito a ciascuno criticare il senato accademico, dire che poteva fare anche scelte migliori: invitare ad esempio il Dalai Lama o Jamaica Kincaid, la grande scrittrice nera di Antigua, ma è al senato, eletto secondo le regole accademiche, che spettava decidere; si possono criticare le sue



scelte, come io criticavo le scelte inqualificabili del governo Berlusconi, ma senza pretendere di impedirglielo, visto che purtroppo era stato eletto secondo le regole della democrazia.

Si è detto, in un dibattito televisivo, che il Papa non doveva parlare in quanto la Chiesa si affida a un'altra procedura di percorso e di ricerca rispetto a quella della ricerca scientifica, di cui l'università è tempio. Ma non si trattava di istituire una cattedra di Paleontologia cattolica, ovviamente una scemenza perché la paleontologia non è né atea né cattolica o luterana, bensì di ascoltare un discorso, il quale — a seconda del suo livello intellettuale e culturale, che non si poteva giudicare prima di averlo letto o sentito — poteva arricchire di poco, di molto, di moltissimo o di nulla (come tanti discorsi tenuti all'inaugurazione di anni accademici) l'uditorio. Del resto, se si fosse invitato invece il Dalai Lama — contro il quale giustamente nessuno ha né avrebbe sollevato obiezioni, che è giustamente visto con simpatia e stima per le sue opere, alcune delle quali ho letto con grande profitto — anch'egli avrebbe tenuto un discorso ispirato a una logica diversa da quella della ricerca scientifica occidentale.

Ma anche a questo proposito il laico sente sorgere qualche dubbio. Così come il Vangelo non è il solo testo religioso dell'umanità, ma ci sono pure il Corano, il Dhammapada buddhista e la Bhagavadgita induista, anche la scienza ha metodologie diverse. C'è la fisica e c'è la letteratura, che è pure oggetto di scienza — *Literaturwissenschaft*, scienza della letteratura, dicono i tedeschi — e la cui indagine si affida ad altri metodi, non necessariamente meno rigorosi ma diversi; la razionalità che presiede all'interpretazione di una poesia di Leopardi è diversa da quella che regola la dimostrazione di un teorema matematico o l'analisi di un periodo o di un fenomeno storico. E all'università si studiano appunto fisica, letteratura, storia e così via. Anche alcuni grandi filosofi hanno insegnato all'università, proponendo la loro concezione filosofica pure a studenti di altre convinzioni; non per questo è stata loro tolta la parola.

Non è il cosa, è il come che fa la musica e anche la libertà e razionalità dell'insegnamento. Ognuno di noi, volente o nolente, anche e soprattutto quando insegna, propone una sua verità, una sua visione delle cose. Come ha scritto un genio laico quale Max Weber, tutto dipende da come presenta la sua verità: è un laico se sa farlo mettendosi in gioco, distinguendo ciò che deriva da dimostrazione o da esperienza verificabile da ciò che è invece solo illazione ancor-

ché convincente, mettendo le carte in tavola, ossia dichiarando a priori le sue convinzioni, scientifiche e filosofiche, affinché gli altri sappiano che forse esse possono influenzare pure inconsciamente la sua ricerca, anche se egli onestamente fa di tutto per evitarlo. Mettere sul tavolo, con questo spirito, un'esperienza e una riflessione teologica può essere un grande arricchimento. Se, invece, si affermano arrogantemente verità date una volta per tutte, si è intolleranti totalitari, clericali. Non conta se il discorso di Benedetto XVI letto alla Sapienza sia creativo e stimolante oppure rigidamente ingessato oppure — come accade in circostanze ufficiali e retoriche quali le inaugurazioni accademiche — dotto, beneducato e scialbo. So solo che — una volta deciso da chi ne aveva legittimamente la facoltà di invitarlo — un laico poteva anche preferire di andare quel giorno a spasso piuttosto che all'inaugurazione dell'anno accademico (come io ho fatto quasi sempre, ma non per contestare gli oratori), ma non di respingere il discorso prima di ascoltarlo.

Nei confronti di Benedetto XVI è scattato infatti un pregiudizio, assai poco scientifico. Si è detto che è inaccettabile l'opposizione della dottrina cattolica alle teorie di Darwin. Sto dalla parte di Darwin (le cui scoperte si pongono su un altro piano rispetto alla fede) e non di chi lo vorrebbe mettere al bando, come tentò un ministro del precedente governo, anche se la contrapposizione fra creazionismo e teoria della selezione non è più posta in termini rozzi e molte voci della Chiesa, in nome di una concezione del creazionismo più credibile e meno mitica, non sono più su quelle posizioni antidarwiniane. Ma Benedetto Croce criticò Darwin in modo molto più grossolano, rifiutando quella che gli pareva una riduzione dello studio dell'umanità alla zoologia e non essendo peraltro in grado, diversamente dalla Chiesa, di offrire una risposta alternativa alle domande sull'origine dell'uomo, pur sapendo che il Pitecantropo era diverso da suo zio filosofo Bertrando Spaventa. Anche alla matematica negava dignità di scienza, definendola «pseudoconcetto». Se l'invitato fosse stato Benedetto Croce, grande filosofo anche se più antiscientista di Benedetto XVI, si sarebbe fatto altrettanto baccano? Perché si fischia il Papa quando nega il matrimonio degli omosessuali e non si fischiano le ambasciate di quei Paesi arabi, filo- o anti-occidentali, in cui si decapitano gli omosessuali e si lapidano le donne incinte fuori dal matrimonio?

In quella trasmissione televisiva Pannella, oltre ad aver infelicitemente accostato i professori protestata-



ri della Sapienza ai professori che rifiutarono il giuramento fascista perdendo la cattedra, il posto e lo stipendio, ha fatto una giusta osservazione, denunciando ingerenze della Chiesa e la frequente supina sudditanza da parte dello Stato e degli organi di informazione nei loro riguardi. Se questo è vero, ed in parte è certo vero, è da laici adoperarsi per combattere quest'ingerenza, per dare alle altre confessioni religiose il pieno diritto all'espressione, per respingere ogni invadenza clericale, insomma per dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, principio laico che, come è noto, è proclamato nel Vangelo.

Ma questa doverosa battaglia per la laicità dello Stato non autorizza l'intolleranza in altra sede, come è accaduto alla Sapienza; se il mio vicino fa schia-

mazzi notturni, posso denunciarlo, ma non ammacargli per rivalsa l'automobile.

Una cosa, in tutta questa vicenda balorda, è preoccupante per chi teme la regressione politica del Paese, i rigurgiti clericali e il possibile ritorno del devastante governo precedente. È preoccupante vedere come persone e forze che si dicono e certo si sentono sinceramente democratiche e dovrebbero dunque razionalmente operare tenendo presente la gravità della situazione politica e il pericolo di una regressione, sembrano colte da una febbre autodistruttiva, da un'allegria irresponsabilità, da una spensierata vocazione a una disastrosa sconfitta.

Claudio Magris, *Corriere della sera*,  
20 gennaio 2008

## «Non votate leggi contro natura»

*Dal Papa monito ai politici cattolici «Matrimonio e famiglia devono essere promossi e difesi, sì al celibato dei sacerdoti e all'uso del latino nella liturgia»*

**CITTÀ DEL VATICANO** - «Politici e legislatori cattolici consapevoli della loro grave responsabilità sociale» non devono votare leggi che vanno contro «la natura umana». Il Papa nell'esortazione post-sinodale *Sacramentum Caritatis* richiama i cattolici alla coerenza anche in Parlamento, chiedendo di sostenere «valori fondamentali come il rispetto e la difesa della vita umana», della «famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna».

**Difendere la famiglia.** «Matrimonio e famiglia sono istituzioni che devono essere promosse e difese da ogni possibile equivoco sulla loro verità, perché ogni danno arrecato ad esse è una ferita alla convivenza umana come tale». «Tropo grande è il bene che la Chiesa e l'intera società s'attendono dal matrimonio e dalla famiglia per non impegnarsi a fondo in questo ambito pastorale».

Nel testo del *Sacramentum Caritatis* Benedetto XVI sottolinea la necessità, da parte dei cattolici che ricoprono ruoli pubblici, di dare «pubblica testimonianza della propria fede». Soprattutto quando è il momento di prendere «decisioni in proposito di valori fondamentali» e per «la promozione del bene comune in tutte le sue forme».

Inoltre, ha aggiunto il Papa, i vescovi sono «tenuti a richiamare costantemente» i valori non negoziabili

dato che «ciò fa parte della loro responsabilità nei confronti del gregge loro affidato».

**No alla comunione per i divorziati.** Benedetto XVI non cambia la proibizione della Chiesa che esclude i divorziati risposati dall'Eucaristia. Essi, spiega nella sua Esortazione Apostolica, non possono essere ammessi ai sacramenti perché «il loro stato e la loro condizione di vita oggettivamente contraddicono quell'unione di amore fra Cristo e la Chiesa che è significata ed attuata nell'Eucarestia».

**Salvaguardare il ruolo della donna.** Nel documento presentato oggi, Benedetto XVI rende omaggio alle donne. «Il Sinodo – scrive – ha raccomandato di riconoscere la singolare missione della donna nella famiglia e nella società». Una missione che, per il Papa, «va difesa, salvaguardata e promossa». «Il suo essere sposa e madre – ribadisce l'Esortazione Apostolica – costituisce una realtà imprescindibile che non deve essere svilita».

**Preservare la domenica.** Preservate la domenica: «Il lavoro è per l'uomo e non l'uomo per il lavoro». «Ci auguriamo vivamente», ha affermato Benedetto XVI nell'esortazione post-sinodale che la domenica, giorno del Signore, giorno del «riposo dal lavoro», resti «riconosciuto come tale anche dalla società civile, così che sia possibile essere liberi dalle attività lavorative, senza venire per questo penalizzati».



**Celibato sacerdotale, ricchezza inestimabile.** Il celibato sacerdotale è «una ricchezza inestimabile». Il Papa rinnova la validità e l'importanza del celibato dei preti in un passo del *Sacramentum caritatis*. Cristo, «sacerdote in eterno», ha vissuto la sua missione sino al sacrificio della croce «nello stato di verginità». Un punto di riferimento «sicuro per cogliere il senso della tradizione della Chiesa latina in questo proposito. Pertanto - sottolinea il pontefice - non è sufficiente comprendere il celibato sacerdotale in termini meramente funzionali. In realtà esso rappresenta una speciale conformazione allo stile di vita di Cristo stesso».

**Rilanciare il latino.** Benedetto XVI intende rilanciare latino e gregoriano nelle liturgie cattoliche. E ne consiglia l'uso nelle grandi celebrazioni che avvengono in occasione dei raduni internazionali: «E' bene - scrive nella sua prima Esortazione Apostolica - che tali celebrazioni siano in lingua latina; così pure siano recitate in latino le preghiere più note della tradizione della Chiesa ed eventualmente eseguiti brani in canto gregoriano». E i futuri sacerdoti «fin

dal tempo del seminario» siano preparati a celebrare in latino, «nonché ad utilizzare testi latini e a eseguire il canto gregoriano».

**Scola: Non siamo contro gli omosessuali.** «Sottolineare l'unicità dell'unione sessuale tra lo sposo e la sposa, che apre alla vita, non è espressione di una omofobia. Non c'è nessuna fobia nella Chiesa verso gli omosessuali», ha detto il cardinale Angelo Scola a margine della presentazione del documento *Sacramentum caritatis*. Scola ha anche detto che i pronunciamenti dei vescovi italiani contro i Dico e l'atteso documento della Cei che è in fase di preparazione non rappresentano affatto un'invasione di campo. «Mi auguro — ha detto ancora Scola — che i laici cattolici si impegnino in politica: un vescovo non può non auspicare tale impegno. Ma i pronunciamenti dei vescovi sui Dico non hanno carattere politico, essi fanno parte di un insegnamento magisteriale che a loro tocca e compete».

*La Repubblica*, 13 marzo 2007







## Le norme di diritto e le norme religiose

---

Le norme giuridiche o di diritto sono emanate dallo Stato per regolare la vita comune e garantire una convivenza tranquilla e ordinata. Esse sono caratterizzate dalla coattività, per esse cioè sono previste delle sanzioni che vengono applicate in caso di violazione. Ciò le distingue dalle norme sociali e tra queste dalle norme religiose che stabiliscono le regole di vita del credente e che sono affidate alla spontanea adesione.

La separazione tra diritto e religione è però un processo che è avvenuto nel tempo e ancora oggi il contenuto di norme religiose e giuridiche può coincidere.

### Esercitazione:

---

Con l'aiuto dell'insegnante di storia prova a ripercorrere le tappe di questo processo ponendo particolare attenzione al passaggio dallo Stato monarchico, con la concezione religiosa della regalità, allo Stato moderno in cui le leggi sono espressione della volontà del popolo.